**ACCORDO QUADRO**

**per gli interventi di ripristino e consolidamento connesse con l’assessment gallerie nelle competenze della direzione 1° tronco di Genova – Codice appalto xxxxxx – codice CIG** **xxxxxxxxx – n. contratto xxxxxxxxxx**

**TRA**

“**AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.**”, Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 in appresso denominata "Committente", in persona dell’Ing. Alberto Selleri giusta i poteri a lui conferiti

**E**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** con sede e domicilio legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in appresso denominata "Appaltatore", in persona del Sig./Sig.ra **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e, quindi, Legale Rappresentante della società.

Codice fornitore **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

di seguito definite congiuntamente le “ **Parti**”

**PREMESSO:**

* che il Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A/7 ‘Genova Ovest – Serravalle’, A/10 ‘Genova – Savona’, A/12 ‘Genova – Sestri Levante’ e A/26 ‘Ovada – All. A/10’;
* che a causa di sopravvenute contingenze anomale, recanti una oggettiva estrema urgenza, anche alla luce di pregresse interlocuzioni con il Concedente, si è manifestata la necessità di procedere con la massima solerzia all’esecuzione di un piano di committenza straordinario volto alla gestione di tale situazione emergenziale;
* che, stante quanto sopra, il Committente ha esperito una procedura negoziata in regime di estrema urgenza, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. c) del Codice, avente ad oggetto i Lavori di cui in epigrafe;
* che il Committente, a tal fine, ha ritenuto idoneo concludere un Accordo Quadro *ex* art. 54 comma 3 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
* che il predetto accordo quadro sarà gestito, attraverso l’emissione di contratti attuativi recanti le necessarie specificazioni per l’esecuzione dei lavori;
* che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipulazione del contratto;
* che nel presente accordo quadro con il termine “Codice” si intende il D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrato dai relativi atti di attuazione, e s.m.i.;
* che nel presente accordo con il termine “Contratto Attuativo” si intende lo specifico intervento affidato all’Appaltatore dalla Committente sulla base dei propri fabbisogni;
* che nel presente accordo quadro con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente “Accordo Quadro”.

**Articolo 2**

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Oggetto dell’Accordo quadro sono i lavori riportati in epigrafe ricadenti nell’ambito delle tratte autostradali di competenza della Committente. Il presente Accordo Quadro definisce le modalità di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri contratti attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente cui afferiscono i tratti autostradali oggetto del presente accordo, per tutto il periodo di validità del medesimo accordo, - come meglio definiti nel successivo art. "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - MODALITA' DI ATTUAZIONE". Inoltre vengono disciplinate le modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi, contenenti la disciplina specifica degli interventi affidati all’Appaltatore nonché, ulteriori condizioni, prescrizioni, oneri etc., applicate al rapporto intercorrente tra l’Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente accordo quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili elencate nei documenti di gara, la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente i contratti attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo da parte del Committente.

I lavori, pertanto, verranno di volta in volta affidati mediante singoli contratti attuativi, a supporto dei quali il Committente produrrà gli elaborati tecnici necessari, nei quali saranno precisati tra l’altro: l’oggetto dell’intervento, l’importo, il termine utile e le modalità per l’esecuzione dei lavori.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

1. Elenco Prezzi aggiuntivi
2. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima
3. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Seconda
4. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Terza – Norme per la contabilizzazione lavori
5. Assessment gallerie - Relazione tecnica e di calcolo interventi tipologici di messa in sicurezza
6. Assessment gallerie - Intervento tipologico tipo A, B1, B2, C1, C2, D, E1, E2, F, G1, G2, G3, H1, H2, I
7. Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia (Ed. Giugno 2017)
8. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (Rev.06 del 15/01/2016)
9. Offerta economica
10. Estremi indirizzi bancari l. n. 136/2010 e s.m.i.,
11. Elenco prezzi Anas 2020.

**Articolo 3**

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attività da eseguire, l’esatta tipologia dei lavori sarà determinata al momento in cui si definiranno gli interventi mediante successivi contratti attuativi. Tali contratti attuativi saranno emessi singolarmente dal Committente, secondo le proprie necessità, nel corso della validità dell’Accordo Quadro, al fine di affidare i singoli interventi.

Tali contratti attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici dei lavori da eseguire, l’importo complessivo, i tempi di consegna, la durata dell’esecuzione, i luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e quant’altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione degli interventi.

E’ facoltà del Committente procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Appaltatore di una pluralità di contratti attuativi e resta in capo all’Appaltatore l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri. Fermo restando quanto precede, la Committente programmerà l’affidamento degli interventi, tenendo conto, laddove possibile, delle esigenze operative ed organizzative dell’Appaltatore.

Gli interventi ricompresi all’interno di ciascun contratto attuativo potranno essere suscettibili di modifiche o variazioni disposte dalla Committente, in funzione di specifiche esigenze operative che dovessero riscontrarsi in corso d’opera, sempre nel rispetto della regolamentazione e dell’importo complessivo del presente Accordo Quadro.

In caso di necessità potranno essere emessi contratti attuativi aventi ad oggetto esclusivamente attività finalizzate a realizzare apprestamenti di cantiere e ogni altra misura di sicurezza coerente con l’attività specifica da svolgere. I suddetti contratti saranno propedeutici all’avvio delle successive lavorazioni: in tali casi, stante la specificità dell’oggetto, i contratti potranno essere emessi in assenza di uno specifico progetto esecutivo di dettaglio, ma saranno accompagnati da layout di cantiere di carattere generale sviluppati alle scale opportune, e rispondenti ai dettami del Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia (Ed. Giugno 2017) e ai dettami D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Tali contratti attuativi potranno riferirsi ad attività propedeutiche relative a lavorazioni eterogenee e, quindi, afferenti a futuri contratti attuativi tra loro differenti: pertanto, un unico contratto attuativo potrà disporre più apprestamenti o cantierizzazioni riferite a diverse lavorazioni afferenti a diversi contratti attuativi. Gli importi che costituiranno i contratti di cui al presente cpv. saranno computati sulla scorta dei prezzi di cui al presente Accordo Quadro nonché dell’offerta dell’Appaltatore, imputando le relative somme ai lavori ovvero agli oneri della sicurezza, secondo i limiti di cui al successivo articolo. L’esecuzione dei lavori deve avere inizio dopo la sottoscrizione da parte dell’Appaltatore del contratto attuativo, fatte salve le consegne nelle ipotesi di lavori d’urgenza, i quali proseguiranno nelle more della formalizzazione del contratto.

L’Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna in particolare:

**-** a mantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;

**-** a sottoscrivere per accettazione i relativi contratti attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nei contratti attuativi e negli elaborati progettuali riguardanti gli interventi da realizzare.

**Articolo 4**

AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo stimato degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro è pari ad € xxxxxxxxx, oltre IVA ove dovuta, di cui € 106.000,00 per oneri della sicurezza, i cui importi specifici verranno compiutamente definiti all’interno di ciascun singolo contratto attuativo, in relazione alla specificità della progettazione di ciascun intervento.

L’importo complessivo di cui al presente accordo è da considerarsi quale valore massimo e non comporta per il Committente l’obbligo di affidare gli interventi fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale accordo non costituisce titolo, per l’Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per l’importo complessivo di cui sopra.

In merito all’importo degli ONERI DI SICUREZZA si precisa che, trattandosi di accordo quadro, lo stesso sarà stimato in dettaglio nel PSC di ogni singolo contratto attuativo.

Nel presente accordo quadro sono sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie SOA: OG4 (€ xxxxxxxxx).

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base a quanto disposto dal DPR 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Committente si riserva espressamente la facoltà di procedere, durante la vigenza dell’accordo, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che l’appaltatore possa formulare pretese a riguardo.

Si evidenzia che l’eventuale modifica delle quantità stimate fino alla concorrenza dell’importo complessivo del presente accordo quadro non potrà determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento dei prezzi da parte dell’Appaltatore.

**Articolo 5**

VALUTAZIONE DEI LAVORI

I corrispettivi dei lavori dei singoli interventi affidati derivanti dall’Accordo Quadro verranno valutati e determinati secondo l’offerta prodotta dall’Appaltatore.

Gli oneri di sicurezza, non assoggettati a ribasso, verranno definiti nei Piani di Sicurezza e di Coordinamento di cui agli specifici contratti attuativi, sulla base dell’Elenco prezzi Sicurezza e nel rispetto dell’importo complessivo di cui al presente Accordo Quadro.

**Articolo 6**

ANTICIPAZIONE

Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori afferenti allo specifico contratto attuativo, accertata dal Direttore dei Lavori, sempreché l’avanzamento dei medesimi lavori proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale, viene corrisposta da parte del Committente a favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 del Codice, di ammontare pari al 20% ovvero al 30% (in base alla produttività richiesta) dell’importo del singolo contratto attuativo.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata, oltre al regolare andamento dei lavori di cui sopra, alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 35 comma 18 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. Predetta garanzia deve essere presentata in originale ovvero in copia autentica.

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento dei lavori, mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun SAL emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L’ammontare della garanzia viene progressivamente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Nel caso l’avanzamento dei lavori, successivamente alla corresponsione dell’anticipazione, non proceda secondo le previsioni del cronoprogramma contrattuale riferito allo specifico contratto attuativo, per fatti imputabili all’Appaltatore, quest’ultimo decade dal beneficio dell’anticipazione. In tal caso il Committente recupererà l’importo non già trattenuto dell’anticipazione attraverso l’escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall’appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo SAL utile alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

**Articolo 7**

#### REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi previsti dal presente accordo e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.

**Articolo 8**

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

**Articolo 9**

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ha individuato il Geom. Mauro Moretti quale Responsabile Unico del Procedimento del presente Accordo Quadro.

Il Committente provvederà a nominare il Responsabile Unico del Procedimento relativo allo specifico contratto attuativo.

**Articolo 10**

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell'Appaltatore è il Sig. Roberto Arturo Mosconi firmatario del presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante per l’esecuzione dei lavori il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore Tecnico.

Tenendo conto, tuttavia, della natura del presente accordo quadro e fatti salvi i compiti e le responsabilità del Rappresentante sopra designato, l'Appaltatore potrà nominare dei Procuratori Speciali per la sottoscrizione degli atti amministrativi e contabili.

Il Committente avrà la facoltà di richiedere all’Appaltatore, all’interno di ciascun contratto attuativo, la nomina di ulteriori rappresentanti dello stesso Appaltatore specificamente assegnati agli adempimenti dei singoli contratti attuativi.

**Articolo 11**

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà specificamente indicata in occasione dei singoli contratti attuativi emessi dal Committente.

**Articolo 12**

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le cauzioni e le coperture assicurative dovranno essere costituite a fronte dell’emissione degli specifici contratti attuativi e avere quale beneficiario il Committente che ha emesso il relativo contratto attuativo.

La cauzione definitiva, pertanto, dovrà essere prestata dall’appaltatore a fronte dell’emissione di ciascun contratto attuativo, nella misura del 10% (determinata ai sensi dell’art. 103 del Codice) dell'importo del medesimo contratto attuativo. Si conviene espressamente che tale cauzione deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del relativo contratto attuativo.

La Polizza C.A.R. di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, dovrà essere costituita dall’appaltatore a fronte dell’emissione di ciascun contratto attuativo.

Tale copertura assicurativa prevede:

* Sezione danni all’opera: la somma assicurata pari all’importo del contratto attuativo con:
* limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata; sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00;
* massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti;
* massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00 per demolizione e sgombero.
* Sezione responsabilità civile: massimale: € 5.000.000,00 (art. 103 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.).

Sono ammesse le seguenti franchigie massime: scoperto del 10% per sinistro, con il minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente , di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, nonché di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti a primo rischio con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

La Polizza C.A.R.:

* considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i loro dipendenti;
* considera assicurati oltre al Committente e l’appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, danni a cavi e condutture sotterranee.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell’Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

**Articolo 13**

TEMPISTICA DELL’ ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI

La durata del presente accordo quadro è fissata in giorni decorrenti dalla data di formalizzazione del primo contratto attuativo.

Il presente accordo, altresì, si intenderà risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell’importo dell’appalto senza necessità di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione degli interventi previsti nei singoli contrattiattuativi già emessi.

Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potrà affidare gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati, con conseguente validità dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.

Il tempo di esecuzione dei singoli interventi sarà indicato nei relativi contratti attuativi.

Nella determinazione del tempo di esecuzione previsto nei singoli contratti attuativi si terrà conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Le eventuali proroghe ai termini di ultimazione dei singoli interventi che saranno disposte dal Committente, sono disciplinate dall’art. 107, comma 5.

Detti interventi saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento.

La Direzione Lavori comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare la consegna con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto attuativo e di incamerare la cauzione di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

In caso di consegna dei lavori in più volte, attraverso distinti verbali di consegna parziali all’Appaltatore non spetterà alcunchè, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico, connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione dei lavori in appalto, decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l’esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Il certificato di ultimazione riferito a ciascun contratto attuativo potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inefficacia del predetto certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori ai sensi dell’art. 107 del Codice, per le quali la Direzione Lavori redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell’art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l’esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni –che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – verranno compiutamente definite nei contratti attuativi.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.

Il Committente si riservano altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione dei Lavori senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause diverse da quelle sopra indicate, nonché previste ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, la Direzione Lavori lo comunicherà al Responsabile Unico del Procedimento affinché disponga la ripresa dei lavori ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei lavori redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall’Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto per ogni singolo contratto attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto del singolo contratto attuativo. L’ammontare complessivo della penale suddetta, che verrà calcolato autonomamente in relazione a ciascun contratto attuativo, non potrà eccedere il 10% dell’importo complessivo di ciascun singolo contratto attuativo.

I singoli contratti attuativi potranno prevedere termini di ultimazione intermedi e relative penali per il mancato rispetto dei medesimi.

L’applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, ovvero nella disciplina specifica dei diversi contratti attuativi, questi ultimi saranno regolati dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

**Articolo 14**

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente accordo quadro e dei sigoli contratti attuativi al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa ai diversi contratti attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’Articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione dal Committente ed alla Prefettura – Ufficio terrritoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente.

**Articolo 15**

PAGAMENTI

La contabilizzazione degli interventi eseguiti in relazione ai lavori oggetto dei singoli contratti attuativi avverrà con cadenza mensile, salvo diversa previsione temporale indicata nei singoli contratti attuativi.

Ai fini dei pagamenti in acconto dei lavori previsti nei singoli contratti attuativi, verranno emessi stati d'avanzamento lavori (SAL) con cadenza mensile, salvo diversa previsione temporale indicata nei singoli contratti attuativi.

I predetti SAL saranno adottati entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla rispettiva cadenza e previa sottoscrizione della Direzione Lavori e dell’Appaltatore della relativa documentazione contabile (registro, libretti, ecc.).

Sulla base di tali stati d'avanzamento, il Responsabile Unico del Procedimento emetterà un certificato di pagamento relativo agli interventi del periodo.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il pagamento del suddetto certificato di verrà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla data di adozione del SAL medesimo, secondo le predette modalità e previa presentazione della corrispondente fattura da emettere su richiesta della Società, nonchè all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere trasmessa al Committente previa autorizzazione all’emissione da parte della medesima.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dall’emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo definitivo in relazione alle lavorazioni di cui al presente accordo, previa presentazione della garanzia fidejussoria, ovvero nel caso l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato detta garanzia, entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e più in generale nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all’appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

|  |  |
| --- | --- |
| INFORMAZIONI RICHIESTE  | Indice campo TECNICO XML |
| #CODICEAPPALTOCONTRATTO*#N.*ATTUATIVO esempio: *#023/CA/2020#1#* | **2.1.1.11 <Causale>** |
| CODICE CIG | **2.1.2.7 < Codice CIG>** |
| CODICE CONTRATTO ATTUATIVO SAPesempio: *100000XXXX* | **2.1.3.2 < IdDocumento>** |
| NUMERO SALesempio: *011* | **2.1.7.1 <Riferimento Fase>** |
| IBAN | **2.4.2.13 <IBAN>** |
| ESIGIBILITA’ IVA Valori ammessi:[**I**]*Iva ad esigibilità immediata*, [**D**] *iva ad esigibilità differita*, [**S**] *scissione dei pagamenti* – *(split Payment)* | **2.2.2.7 <EsigibilitaIVA>** |

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per il Committente effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente accordo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, che saranno comunicati dall’Appaltatore al Committente e riportati nei contratti attuativi restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato nei singoli contratti attuativi.

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Le Parti si danno atto che il Committente, per esso Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore.

Qualora sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun SAL, dare evidenza alla Direzione lavori ed al Responsabile del Procedimento del soggetto che ha eseguito le lavorazioni contabilizzate nel predetto SAL (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno accertate dalla Direzione lavori e dal Responsabile del Procedimento.

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’appaltatore per l’intero importo del certificato di pagamento autorizzato.

**Articolo 16**

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nei corrispettivi assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente accordo ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente accordo:

* per l’approvvigionamento dei materiali necessari all’esecuzione delle attività in oggetto l’Appaltatore, in via prioritaria, è obbligato ad attingerli presso la Committente qualora quest’ultima ne avesse a disposizione;
* le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei Lavori;
* le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori, la strumentazione specifica di prova e l’esecuzione della prova stessa;
* l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro necessario.
* la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
* il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l' esecuzione dei Lavori;
* l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione di Lavori che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;
* il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentirà l’apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall’Appaltatore;
* il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant’altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
* le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
* tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) qualora le stesse siano necessarie per scelta autonoma dell’appaltatore;
* l’esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell’Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità che resta ad esclusivo carico dell’Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI;
* l’approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l’esecuzione dei Lavori nonchè per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l’ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;
* l'osservanza delle disposizioni impartite dalla Società direttamente o tramite la Direzione Lavori, in ordine ad interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Società stessa, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessarie per esigenze di traffico ed in caso di avverse condizioni atmosferiche;
* l'osservanza delle disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni e limitazioni dei lavori, nonché per la frammentarietà degli Interventi connessi alle esigenze di miglior esecuzione del Servizio autostradale;
* l’assistenza a tutti i prelievi e le prove - ritenute necessarie dalla Direzione Lavori da effettuarsi, secondo le prescrizioni e le modalità riportate nelle allegate Norme Tecniche d'Appalto, presso i laboratori indicati dalla Direzione Lavori, il cui costo sarà a carico del Committente ad eccezione delle prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, etc.);
* l'esecuzione degli Interventi oggetto del presente accordo, su richiesta del Committente anche tramite la Direzione Lavori, il sabato e nei giorni festivi ed in doppi turni anche nelle predette giornate;
* adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati

Sono altresì ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi gli stessi interamente compresi e compensati nella misura dei prezzi contrattuali, i seguenti ulteriori oneri:

- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni necessarie affinché l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non determini situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;

- mantenimento di tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso;

- munire tutto il personale occupato nelle aree di cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e in caso di subappalto la relativa autorizzazione all’accesso. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto prevedendo che la suddetta tessera contenga inoltre l’indicazione del Committente;

- consentire l’accesso alle aree di cantiere, in custodia all’Appaltatore dalla data di redazione del verbale di consegna, esclusivamente alle proprie maestranze o ai dipendenti di eventuali subappaltatori per i quali sia già intervenuta la relativa autorizzazione da parte della Società ed ai soli fini dello svolgimento delle attività espressamente autorizzate.

# Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all’esecuzione del presente Accordo Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun contratto attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni che potranno essere riportate all’interno dei singoli contratti attuativi emessi dal Committente.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente Accordo

# Quadro, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c.

# Articolo 17

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Gli interventi oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull’autostrada nonché sulla restante viabilità, nel rispetto delle indicazioni indicate all’interno di ciascun contratto attuativo.

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa vigente posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia (Ed. giugno 2017)” e “Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada – Rev. 06 del 15/01/2016”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme e obbligazioni.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nei corrispettivi, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.

L’Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dal Committente previa presentazione di attestazione dell’Impresa esecutrice in merito all’avvenuta effettuazione da parte dell’Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico, nei confronti dei terzi, del Committente : in tal senso, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.

In particolare all’Appaltatore non sarà concesso (salvo casi particolari preventivamente autorizzati) di organizzare le lavorazioni in modo che sia preclusa l’apertura al traffico di una corsia all’interno dell’area di cantiere in occasione di eventi straordinari (blocco della carreggiata opposto per incidente, smaltimento di code, previsione di picchi di traffico straordinari ecc). All’uopo sarà onere dell’Appaltatore predisporre, contemporaneamente all’installazione della cantierizzazione, all’interno del cantiere l’apposita segnaletica idonea a consentire il transito degli utenti in sicurezza.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore accetterà le particolari condizioni in cui verranno eseguiti i Lavori, così come definite dai contratti attuativi, valutandone le conseguenze sulla programmazione dei Lavori e sull’organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente e da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera.

Fermo restando tutti gli ulteriori oneri che saranno definiti nei singoli contratti attuativi, sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo d’appalto, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione a corredo dell’accordo quadro e dei singoli contratti attuativi, nonché nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico:

* la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive, come meglio previsto al precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;
* l’esecuzione dei Lavori in doppi, tripli turni, compresi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
* l’installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
* l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
* la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
* il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori;
* le operazioni di pulizia della sede autostradale e/o stradale interessata dai lavori ogni qualvolta vengano rimossi i materiali e le attrezzature di cantiere allo scopo di lasciare la carreggiata totalmente agibile al traffico secondo le fasizzazioni riportate in contratto attuativo;
* l’obbligo di comunicare alla Direzione Lavori e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:
* preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza;
* comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
* comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada, E’ comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. deve contenere anche l’indicazione del Committente.

**Articolo 18**

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale e in riferimento ad ogni singolo contratto attuativo – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie –, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L’Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del vigente Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

 **Articolo 19**

INTERFERENZE

Qualora nei singoli contratti attuativi affidati siano previste interferenze, le stesse verranno indicate nei contratti medesimi con indicazione della relativa disciplina.

L’Appaltatore si impegna a collaborare fattivamente con le Imprese incaricate della rimozione di tali interferenze attraverso rilievi topografici, tracciamenti, picchettamenti che gli venissero eventualmente richiesti dalla Direzione Lavori.

L’Appaltatore accetta espressamente, avendone valutato gli impatti sull’andamento dei Lavori ed assumendosene quindi, con la sottoscrizione del presente accordo, ogni conseguente alea, che tutti gli oneri, ivi inclusi quelli economici, derivanti dall’eventuale slittamento dei termini di esecuzione dovuti alla rimozione delle relative interferenze, e sempreché tale slittamento sia contenuto entro il limite di 30 giorni naturali e consecutivi per singola interferenza - rimarranno a carico dell’Appaltatore medesimo, non avendo lo stesso diritto al riconoscimento di proroga dei termini contrattuali.

L’Appaltatore, peraltro, per ritardi eccedenti il succitato periodo, avrà diritto solo ad una proroga dei termini contrattuali, pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei Giorni di slittamento per il rapporto tra l’ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto del succitato slittamento dei termini e l’importo dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Programma di dettaglio dei Lavori redatto dall’Appaltatore.

L’Appaltatore inoltre accetta espressamente, assumendosi con la sottoscrizione del presente accordo ogni conseguente alea, che, qualora nel corso dei Lavori previsti in contratto sia necessario intervenire per rimuovere interferenze non previste né prevedibili, e fermo restando che alla relativa rimozione provvederà il Committente , all’Appaltatore stesso spetterà esclusivamente il diritto ad una proroga dei termini contrattuali che verrà determinata con le modalità di cui al comma precedente*.*

##### Articolo 20

## OCCUPAZIONI

Sono a cura dell’Appaltatore tutte le eventuali occupazioni che si rendano necessarie, compresi i relativi oneri economici, in relazione alle aree necessarie per scelta autonoma dell’appaltatore.

**Articolo 21**

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L’appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l’appaltatore, quale produttore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore.

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come gli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.

**Articolo 22**

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE

L’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell’ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d’opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dalla Direzione Lavori e del Committente.

In particolare l’Appaltatore è tenuto a presentare prima dell’apertura dei cantieri e delle aree di lavoro – con riferimento alle lavorazioni afferenti ai singoli contratti attuativi - dandone preventiva evidenza alla Direzione Lavori, tutta la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, atti a dimostrare l’adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, del Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i..

In relazione a quanto sopra esposto l’Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purché e nei limiti di quanto ordinato dal Committente – dovranno essere scrupolosamente eseguite dall’Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

# Gli oneri economici connessi al presente articolo, e alle disposizioni ivi riportate, sono da intendersi compresi nei corrispettivi.

**Articolo 23**

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto – e se cooperative anche nei confronti dei soci – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il Committente provvederà alle verifiche di cui all’art. 105, comma 9 del Codice.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni riferite a ciascun contratto attuativo, verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 105 del Codice, lo stesso Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.

**Articolo 24**

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori, in riferimento a ciascun contratto attuativo, l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai D.P.R. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 320/1956 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

1. portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
2. a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
3. a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
4. a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati e usino il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.il tesserino di riconoscimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
5. a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
6. ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
7. ad organizzare, per l’addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazionea norma del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. con particolare riferimento alla formazione per le emergenze.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Entro dieci giorni dall’affidamento del singolo contratto attuativo, e comunque prima della consegna dei Lavori, l’Appaltatore redige e consegna il Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonchè il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente accordo ed eventuali violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

I requisiti dei dispositivi a protezione del cantiere – ove previsti - sono meglio specificati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Le relative aree di lavoro saranno protette da elementi in calcestruzzo di tipo new jersey monofilare di classe di contenimento H4, dotati di marcatura CE ai sensi della EN1317/5, assemblati in sommità e al piede secondo quanto previsto dal produttore.

**Articolo 25**

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, con situazioni di pericolo grave ed imminente, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune.

Il Committente ha la facoltà di disporre la risoluzione, rispettivamente per propria competenza, dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti attuativi nel caso di violazioni delle norme del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza o ripetute con frequenze tali da denotare gravi carenze nel sistema di gestione e controllo della sicurezza.

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all’effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti al Committente ai fini dell’accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

Il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto attuativo di propria competenza, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l’Impresa secondo le disposizioni di cui al successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Al registarsi di numerose o ripetute non conformità “minori”, ovvero violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i di minore rilevanza e per le quali non sussitono i presupposti di pericolo grave ed imminente, il Committente si riserva anche la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’evidenza di azioni migliorative del sistema di gestione e vigilanza della sicurezza e/o dell’erogazione di formazione integrativa rispetto a quanto già previsto dalle norme vigenti.

L’Appaltatore dovrà infine comunicare al Coordinatore della Sicirezza ed alla Direzione Lavori le situazioni di potenziale pericolo e dei “quasi infortuni”.

**Articolo 26**

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche contrattuali di ciascun contratto attuativo, a cura del Committente, potranno essere disposte nel rispetto dei limiti di spesa massimi previsti all’interno del presente Accordo Quadro.

Sono ammesse ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106, nell'esclusivo interesse della Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore dei Lavori, autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento ed approvate dalla Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4.

Rientrano tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 comma 4 suindicato, le disposizioni relative a:

1. utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità dell'opera o di sue parti. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);
2. rinvenimenti non prevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura dei beni sui quali si interviene, tra cui rientrano i rinvenimenti di interferenze non censite a carattere abusivo ovvero che abbiano subito modifiche tra la data di pubblicazione della gara e quella di esecuzione dei lavori. (valore massimo 5% importo complessivo del contratto);
3. interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio. (valore massimo 3% importo complessivo del contratto);
4. maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara. (valore massimo 8% importo complessivo del contratto);
5. Variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l’impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. E’ possibile, infatti, che l’esecuzione dei lavori venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le lavorazioni. Analogamente, eventi incidentali di particolare rilevanza potranno determinare modifiche alle modalità di cantierizzazione. In tali circostanze, ai sensi dell’allegato XV, p. 2.3.3, d.lgs 81/2008, il CSE procederà all’aggiornamento dei contenuti del Piano e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo 5% dell’importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera D) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo totale del contratto di appalto.

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’ultimazione anticipata dei Lavori o di alcune lavorazioni nell’ambito di uno specifico Contratto Attuativo, corrispondendo conseguentemente un importo a fronte di tale anticipata esecuzione.

Qualora le parti concordino in merito, si adotterà uno specifico atto recante la relativa disciplina, che, con riguardo al valore economico del premio, avrà quale riferimento il valore contrattualmente determinato per le penali.

**Articolo 27**

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

Per le lavorazioni ricomprese nei contratti attuativi è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

L’Appaltatore potrà richiedere il subappalto delle categorie previste nel presente Accordo, ove ricomprese all’interno dei singoli contratti attuativi.

Ai sensi della Legge 55/2019 l’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 40% dell’importo complessivo del singolo contratto attuativo, fatta salva la disciplina specifica prevista per le categorie c.d. supercialistiche dall’art.105, comma 5 del codice e DM 248 del 10.11.2016.

Resta espressamente inteso che l’importo dei lavori subappaltabili verrà conteggiato in rapporto al singolo contratto attuativo e non in rapporto all’importo stimato nel presente accordo quadro. Quanto sopra non comporta alcuna possibile ridefinizione della categoria prevalente ai fini del ricorso al subappalto, che sarà sempre quella indicata al precedente articolo 4.

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo contratto attuativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il singolo contratto attuativo, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Committente su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all’art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - **l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:**

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, la/e specifica/he categoria/e SOA di riferimento, e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto di subappalto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto stesso rientrano nei limiti del 20% del ribasso, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, nonché di corrispondere i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite;

c) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

d) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata;

e) dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

f) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;

g) dichiarazione resa dai soggetti dell’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l’esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;

h) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti:

- per l’impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, l’inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;

- l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;

- in caso di consorzi o società consortili, l’esistenza di consorziati che detengano una partecipazione pari o superiore al 5%;

- l’eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno;

- in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’Impresa;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 24, comma 7, del Codice;

- la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

- qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:

I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;

II. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;

III. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si precisa infine che:

* + - in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguino le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi *ex* art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell’art. 105 del Codice.
		- l'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
		- Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: *a)* verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice; *b)* controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; *c)* provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice;
		- l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;
		- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
		- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

**SUBCONTRATTI**

Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

* + 1. nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
		2. copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
		3. descrizione delle attività che verranno effettuate con l’indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
		4. dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
		5. dichiarazione, da rendere secondo l’allegato fac-simile, nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d’atto, l’ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinata alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 s.m.i..

L’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione lavori, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

 **Articolo 28**

RISERVE DELL’APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere riferite allo specifico contratto attuativo le cui lavorazioni sono oggetto di contestazione e svilupparsi nell’ambito della contabilità afferente al relativo contratto attuativo: non potranno essere prese in considerazione doglianze e/o riserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all’accordo quadro.

Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l’appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità dei lavori e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente ad ogni specifico contratto attuativo, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere sempre iscritte anche nel Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole.

Una volta firmato con riserva il Registro, l’Appaltatore, qualora non sia possibile per lo stesso la precisa esplicazione contestuale dei motivi e della quantificazione, sempre a pena di decadenza, dovrà nei successivi 15 (quindici) giorni esplicare la Riserva stessa indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Fermo quanto sopra, le Riserve che l’appaltatore intenda sollevare con riferimento alle risultanze del Verbale di Consegna dei Lavori e/o di Ultimazione dei lavori, del verbale di sospensione, del verbale di ripresa, del verbale di concordamento nuovi prezzi, dovranno essere formulate per iscritto, a pena di decadenza, all’atto della firma di tali documenti e poi riportate come sopra detto, sempre a pena di decadenza, in occasione della prima firma del Registro di contabilità successiva all’emissione di tali documenti.

 Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate, sempre a pena di decadenza, in occasione di ogni aggiornamento contabile, per l’emissione di un SAL, del Registro di Contabilità nonché sulla contabilità finale dei lavori. Nel caso in cui l’appaltatore non firmi il Registro di Contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo Registro e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Le Riserve, a pena di inammissibilità e sin dalla prima iscrizione, dovranno essere formulate dall’appaltatore con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto esponendo le relative calcolazioni secondo le modalità di cui ai cpv. 1 e 2. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. La quantificazione economica deve essere definitiva per tutte le Riserve, salvo l’aggiornamento nel caso in cui il fatto ritenuto lesivo dall’Appaltatore persista nel tempo. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un SAL ed il successivo, degli importi cui l’appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle Riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla provvisorietà delle contabilizzazioni riportate nei SAL e nel Registro di Contabilità: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

All’atto della firma del conto finale dei lavori, l’appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e le riserve si intendono decadute. L’appaltatore può iscrivere in sede di conto finale Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e il conto finale. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di collaudo. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di collaudo, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di collaudo, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra il conto finale e il certificato di collaudo.

All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 208 del Codice cui si fa specifico rinvio.

 L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

**Articolo 29**

COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto dei singoli contratti attuativi sono soggette al collaudo, ovvero alla certificato di regolare esecuzione, secondo la normativa vigente.

Le Parti espressamente convengono, con la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, che il certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione verrà emesso nei termini di cui all’art. 102 del Codice.

**Articolo 30**

MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non siano intervenute a cura dell’organo di collaudo le verifiche di competenza, opportunamente verbalizzate in contraddittorio con l’Appaltatore, di ciascun Intervento, il medesimo Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare la manutenzione delle tratte oggetto di consegna per la realizzazione degli Interventi, a sua cura e spese.

Peraltro qualora le opere realizzate vengano prese in consegna anticipatamente dal committente previa redazione di apposito verbale redatto e sottoscritto da un rappresentante del Committente e dal Direttore dei Lavori oltre che da un Rappresentante dell’Impresa ed aperte al traffico, a partire dalla relativa data, cesserà l’obbligo di manutenzione da parte dell’Appaltatore anche in caso di mancato collaudo.

Tale attività, fatto salvo quanto sopra specificato, dovrà essere garantita anche in presenza del traffico esistente sull'autostrada già in fase di esercizio e senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo, e comunque fino alla relativa presa in consegna, a carico dell’Appaltatore ogni responsabilità, sia civile che penale.

L'Appaltatore, pertanto, sarà tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare il Committente, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorrano inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

**Articolo 31**

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d’autore.

L’impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne il committente delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

 Il Committente assume l’obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l’impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, il Committente ha facoltà di richiedere all’impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell’uso, da parte del committente, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio del Committente, può essere anche esercitata non appena promossa l’azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l’impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

# Articolo 32

## IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire il Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

#  Articolo 33

## MANLEVA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente accordo e dei singoli contratti attuativi emessi in ragione del medesimo accordo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata al Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente accordo.

##### Articolo 34

## PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirlo a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si riservano ai sensi del presente articolo.

**Articolo 35**

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c. dell’accordo quadro nel suo complesso ovvero del singolo contratto attuativo, previa dichiarazione, per propria competenza e titolarità del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti, Articolo Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza, Articolo Subappalti Subcontratti.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

1. qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente accordo quadro ovvero all’interno dei singoli contratti attuativi, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola d’arte dei Lavori oggetto dei singoli contratti attuativi;
2. quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente accordo quadro ovvero nei contratti attuativi o nei documenti in essi richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
3. quando l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate nei singoli contratti di cui all’articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA;

Il Committente avrà, inoltre, la facoltà di risolvere, rispettivamente in base alla legittimazione, il presente accordo quadro o lo specifico contratto attuativo, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, ed eseguire d'ufficio i lavori a maggiori spese dell'Appaltatore, in uno dei seguenti casi:

a) qualora l’ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell’importo complessivo del singolo contratto attuativo, ovvero dell’accordo quadro nel suo complesso;

b) presenza in cantiere di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;

c) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/Autostrade per l’Italia S.p.A. ;

d) perdita dei requisiti minimi previsti per l’accesso all’appalto in capo all’appaltatore;

e) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell’Appaltatore con la Pubblica Amministrazione;

f) l’Appaltatoresi trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

g) Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali dei singoli contratti attuativi da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. 50 del 2016;

h) Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni dei singoli contratti attuativi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all’art. 108, comma 4, d.lgs. 50 del 2016.

Il Committente, inoltre, procederà con la risoluzione del presente accordo quadro ovvero dei singoli contratti attuativi, ai sensi dell’art. 108 d.lgs. 50 del 2016, in uno dei seguenti casi:

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80.

Il presente accordo, nonché i singoli contratti attuativi, potranno essere altresì risolti dal Committente, ai sensi dell’art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell’esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verifichino tali condizioni, il Committente notificherà all’Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell’inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In caso di risoluzione per colpa dell’Appaltatore dell’acordo quadro o dei singoli contratti attuativi da parte del Committente, questo avrà il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, che, nel caso di contratto attuativo, avverrà anche mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

* La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente, all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.
* In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista all’interno del contratto attuativo per il ritardo nell’ultimazione dell’intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all’Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

* Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto attuativo, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dallo stesso Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.

* Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisionali ed i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite del Committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

* Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti all’inetrno dello specifico contratto attuativo; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso.

* Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
* In tutti i casi di risoluzione di ciascun contratto attuativo per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPISTICA DELL’APPALTO così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all’articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del relativo contratto attuativo, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

Si specifica che in caso di risoluzione del presente accordo quadro, tutti i contratti attuativi pendenti alla data di risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa in relazione al completamento totale o parziale delle lavorazioni ivi indicate.

**Articolo 36**

RECESSO

Il Committente ai sensi dell’art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo contratto attuativo emesso, secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal singolo contratto attuativo attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere il Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite con esclusivo riferimento all’importo contrattuale di ciascun contratto emesso. Nulla sarà dovuto nei confronti dell’Appaltatore, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell’ammontare complessivo del singolo contratto attuativo.

##### Articolo 37

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto attuativo emesso, secondo le modalità ed entro i termini previsti nella medesima documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente .

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.

##### Articolo 38

#####  RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore.

##### Articolo 39

### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE -

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

**Articolo 40**

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamentodi tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Il presente accordo ovvero i contratti attuativi, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

**Articolo 41**

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A, da Essediesse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

• per Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner del trattamento è l’Ing. Alberto Selleri, quale Responsabile della Direzione Sviluppo Rete della stessa Società.

• Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

• L’Appaltatore nella persona del Sig. Roberto Arturo Mosconi quale Legale Rappresentante Legale della società.

**Articolo 42**

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011, al pari di tutti i contratti attuativi emessi alla data della risoluzione.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei contratti attuativi emessi, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

**AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.**

**(Direttore Sviluppo Rete)**

**F.to: Ing. Alberto Selleri**